SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Treiso e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona e nomina del commissario straordinario . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata e nomina del commissario straordinario . . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita e nomina del commissario straordinario . . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Ittiri e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Arbus e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmiano e nomina del commissario straordinario . . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Maratea e nomina del commissario straordinario . . . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 luglio 2004.

Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione . . . . . Pag. 8

DECRETO 13 settembre 2004.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti. Pag. 9

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 10 giugno 2004.

Criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose . . . . . . Pag. 13

DECRETO 10 giugno 2004.

Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche . . . . Pag. 15

DECRETO 27 agosto 2004.

Determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione . . . . Pag. 20

DECRETO 3 settembre 2004.

Libero ingresso in alcune sedi espositive statali di Roma, in occasione della manifestazione «Notte Bianca» . . . . Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 8 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Puglia . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2004.

Approvazione della fusione per incorporazione di Toro Assicurazioni S.p.a., in Torino, in Ronda S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2301) . . . . Pag. 22

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 18 agosto 2004.

Modificazioni allo statuto. Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 13 settembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 24

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tersacin». . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina Benedetti». Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina» . . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide FG» . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina Finmedical». Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chiaro» . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enteraproct» . . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir» . . . . Pag. 28

Comunicato di rettifica relativo al decreto 24 giugno 2004, recante: Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Oki» a base di ketoprofene, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 29

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilobloc». Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofast». Pag. 29

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 982 del 13 maggio 2004, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auradol». . . . . Pag. 29

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 997 del 24 giugno 2004, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rilamig» . . . . Pag. 30

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 986 del 13 maggio 2004, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ivor» . . . . Pag. 30

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2004, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) . . . . Pag. 30

Regione Puglia:

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Noicattaro . . . . Pag. 30

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bitetto. . . . . Pag. 30

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Treiso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Treiso (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Achille Perno;

Considerato che, in data 11 giugno 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Treiso (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Treiso (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Achille Perno.

Il citato amministratore, in data 11 giugno 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14850/13.4/Area II del 2 luglio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, deI decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Treiso (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco D'Angelo.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2004, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Annunziato Vardè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2004.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Vibo Valentia, con provvedimento n. 589/Area II del 9 giugno 2004, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 27 giugno 2004 non riusciva ad approvare il citato documento contabile.

Pertanto, il prefetto, con provvedimento n. 646/Area II del 28 giugno 2004, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 e dell'art. 1 del decreto-legge del 29 marzo 2004, n. 80, convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

Nel contempo, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 662/04/Area II del 1º luglio 2004, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Annunziato Vardè.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2004, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Palomba è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grottaferrata (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 aprile 2000 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2004.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Roma, con provvedimento del 1º giugno 2004, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dall'atto di diffida stesso.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 21 giugno 2004 ha respinto lo schema di bilancio predisposto dalla giunta.

Pertanto, il prefetto, con provvedimento n. 10347/1134/2000 - Area raccordo con gli Enti locali del 23 giugno 2004, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 e dell'art. 1 del decreto-legge del 29 marzo 2004, n. 80, convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

Nel contempo, ricorrendo in fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata (Roma), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 10347/1134/2000 in data 25 giugno 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata (Roma), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Palomba.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelcivita (Salerno) ed il sindaco nella persona del dott. Nicola Antonio Gigliello;

Considerato che, in data 4 giugno 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelcivita (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ada Ferrara è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelcivita (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Nicola Antonio Gigliello.

Il citato amministratore, in data 4 giugno 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20040018478/Area II del 25 giugno 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ada Ferrara.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Ittiri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ittiri (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ittiri (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Meloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ittiri (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 luglio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 258/Area II del 12 luglio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ittiri (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Meloni.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Arbus e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arbus (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arbus (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Andreina Farris è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arbus (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 agosto 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Veriticatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 516/Area II del 3 agosto 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arbus (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Andreina Farris.

Roma, 9 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carmiano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carmiano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Guidato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carmiano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 luglio 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona delegata con atti autenticati da undici componenti del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 161/2004 - Area II E.L. del 12 luglio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carmiano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Guidato.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Maratea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Maratea (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2004, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maratea (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Di Caprio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maratea (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2004.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Potenza, con provvedimento dell'8 giugno 2004, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di dieci giorni a far data dall'atto di diffida stesso.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 16 giugno 2004 non riusciva ad approvare il citato documento contabile.

Pertanto, il prefetto, con provvedimento n. 623/E.L./Area II del 21 giugno 2004, ha nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 e dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

Nel contempo, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Maratea (Potenza), dal quale ha disposto, nelle more, la sospensione, con decreto n. 685/E.L./Area II del 2 luglio 2004 con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maratea (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Di Caprio.

Roma, 2 agosto 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A09060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2004.

Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto in particolare l'art. 32, comma 12, del predetto decreto-legge, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione di anticipazioni volte al finanziamento degli interventi di demolizione delle opere abusive;

Visto inoltre che il medesimo art. 32, comma 12, prevede che le modalità e condizioni di restituzione alla Cassa depositi e prestiti società per azioni delle anticipazioni siano fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto ministeriale, ai sensi del quale, nel caso in cui in forza di una disposizione di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una variazione delle condizioni economiche delle attività o delle passività soggette a rendicontazione separata, la Cassa depositi e prestiti è tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei flussi previsti alla data di trasformazione in società per azioni;

Ritenuto congruo, sulla base delle spese di amministrazione mediamente sostenute dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, fissare la quota delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,1 per cento in ragione di anno sul capitale anticipato;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e condizioni del rimborso delle anticipazioni

1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ai comuni, per le finalità di cui all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, pari allo 0,1 per cento in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione, sono rimborsate dai comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi.

2. Trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni il rimborso delle somme di cui al comma 1 è comunque dovuto a carico dei comuni.

3. Qualora il rimborso non avvenga entro il termine di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti società per azioni informa, entro i successivi sessanta giorni, il Ministero dell'interno, che provvede alla restituzione delle somme anticipate, unitamente alla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo ed agli interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio di interesse legale, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni inadem-

pienti, ivi compresi quelli sostitutivi di trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La nota informativa della Cassa depositi e prestiti società per azioni al Ministero dell'interno deve contenere l'ammontare degli importi da trattenere, distinto per somme anticipate ed oneri accessori. In caso di insufficienza dei trasferimenti statali, al rimborso provvedono i comuni interessati per la parte non trattenuta dal Ministero dell'interno.

Art. 2.

Impegni accessori a carico del bilancio statale

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, sulle somme concesse in anticipazione, dalla data di erogazione fino all'effettivo rimborso e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alla Cassa depositi e prestiti società per azioni un indennizzo determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.

2. La Cassa depositi e prestiti società per azioni provvede ad apposita rendicontazione sulla amministrazione del Fondo, nell'ambito della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 351

04A09049

DECRETO 13 settembre 2004.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione è stata effettuata alla Cinebingo S.p.a. (plico 811, provincia di Roma) con lettera del 23 ottobre 2002 ricevuta il 28 ottobre 2002; alla General Quality Service S.r.l. (plico 1143, provincia di Modena) con lettera del 30 ottobre 2002 ricevuta l'8 novembre 2002; alla ditta individuale Jin Xiaoyun (plico 776, provincia di Roma) con lettera del 29 ottobre 2002 ricevuta l'11 novembre 2002; alla Costruzioni Begnini S.p.a. (plico 210, provincia di Bergamo) con lettera del 26 novembre 2002 ricevuta il 2 dicembre 2002; alla General Quality Service S.r.l. (plico 1132, provincia di Modena) con lettera del 26 novembre 2002 ricevuta il 3 dicembre 2002; alla Dream S.r.l. (plico 632, provincia di Avellino) con lettera del 3 dicembre 2002 ricevuta l'11 dicembre 2002, al RTI Non Solo Cinema - Sgai S.r.l. (plico 757, provincia di Caserta) con lettera del 16 dicembre 2002 ricevuta il 21 dicembre 2002; all'Istituto Finanziario di Sviluppo Immobiliare S.p.a. (plico 466, provincia di Pisa) con lettera del 16 dicembre 2002 ricevuta il 3 marzo 2003; alla B.C.L. S.r.l. (plico 655, provincia di Lucca) con lettera del 7 febbraio 2003 ricevuta il 13 febbraio 2003; alla G.S.G. S.r.l. (plico 459, provincia di Cosenza) con let-

tera del 7 febbraio 2003 ricevuta il 13 febbraio 2003; Belgioco S.r.l. (plico 14, provincia di Chieti) con lettera del 7 febbraio 2003 ricevuta il 21 marzo 2003; alla Internet Job World (plico 737, provincia di Varese) con lettera del 13 febbraio 2003 restituita all'Amministrazione ancorché indirizzata con raccomandata a/r al domicilio eletto; alla Spazio Ten S.r.l. (plico 123, provincia di Treviso) con lettera del 9 maggio 2003 ricevuta il 19 maggio 2003; alla International Game Systems S.r.l. (plico 1039, provincia di Latina) con lettera del 22 maggio 2003 ricevuta il 28 maggio 2003; alla Diver Point S.r.l. (plico 337, provincia di Pisa) con lettera del 22 maggio 2003 ricevuta il 29 maggio 2003; alla New Game S.r.l. (plico 358, provincia di Bergamo) con lettera del 22 maggio 2003 ricevuta il 29 maggio 2003; alla ditta individuale Fasci Antonio (plico 857, provincia di Udine) con lettera del 13 agosto 2003 ricevuta il 21 agosto 2003; alla Mercato S.r.l. (plico 626, provincia di Pisa) con lettera del 14 ottobre 2003; alla Blu 90 S.r.l. (plico 428, provincia di Teramo) con lettera del 15 ottobre 2003; alla Le Bistrot Bingo S.r.l. (plico 312, provincia di Genova) con lettera del 2 luglio 2002 e lettera del 19 dicembre 2003, ricevuta il 29 gennaio 2004;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione è stata effettuata al RTI Omnia Trans S.r.l. - Sgai S.r.l. (plico 755, provincia di Benevento) e alla Bingomania di Ranaldo Carmela (plico 11, provincia di Taranto) con decreto direttoriale 11 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2003; alla Bingo Sport S.r.l. (plico 280, provincia di Latina) con decreto direttoriale 24 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2003; al RTI Europlay S.a.s. - Sgai S.r.l. (plico 758, provincia di Napoli) e alla Magic Bingo S.r.l. (plico 369, provincia di Napoli) con decreto direttoriale 30 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2003; alla Santa Lucia 2000 S.r.l. (plico 746, provincia di Roma), alla Paros S.r.l. (plico 560, provincia di Roma), alla Blue Invest (plico 718, provincia di Roma) e alla Traiano S.r.l. (plico 308, provincia di Roma) con decreto direttoriale 26 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2003; alla Las Vegas S.r.l. (plico 285, provincia di Siena) con decreto direttoriale 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2003; alla Primal S.r.l. (plico 1051, provincia di Caltanissetta) con decreto direttoriale 11 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2003; alla Gestione giochi sale S.r.l. (plico 216, provincia di Ascoli Piceno), alla A.F.A. (plico 38, provincia di Cagliari), alla Good Lucky S.r.l. (plico 344, provincia di Cagliari), alla Oceano S.a.s. (plico 1077, provincia di Cagliari), alla Saci S.r.l. (plico 739, provincia di Cagliari), alla Esmepa (plico 388, provincia di Cosenza), alla Imm.re Tivegna S.r.l. (plico 495, provincia di La Spezia), alla Palavittoria Betting S.r.l. (plico 1001, provincia di Napoli) alla D.I. Lanucara Italo (plico 869, provincia di Oristano), alla Bintegral S.r.l. (plico 1211, provincia di Parma), alla Haccaset S.r.l. (plico 969, provincia di Perugia), alla Fapa S.r.l. (plico 806, provincia di Piacenza), alla Mokambo S.r.l. (plico 471, provincia di Prato), alla Paros S.r.l. (plico 561, provincia di Roma), alla Giomax S.r.l. (plico 1197, provincia di Roma), alla Faer S.r.l. (plico 1141, provincia di Roma), alla Bingo International Service S.r.l. (plico 195, provincia di Roma), alla Going S.r.l. (plico 159, provincia di Roma), al Rti Siat di De Luca e C. S.n.c. - Risi & Partners S.a.s. - Gran Garage S.r.l. (plico 1033, provincia di Salerno), al Rti Amerigo S.r.l. (plico 1120, provincia di Sassari), alla S. Imm. It. S.r.l. (plico 887, provincia di Terni), con decreto direttoriale 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2003;

Considerato che la Traiano S.r.l. (plico 308, provincia di Roma), la Santa Lucia 2000 S.r.l. (plico 746, provincia di Roma), l'Istituto Finanziario di Sviluppo Immobiliare S.p.a. (plico 466, provincia di Pisa), la B.C.L. S.r.l. (plico 655, provincia di Lucca), la A.F.A. (plico 38, provincia di Cagliari), la G.S.G. S.r.l. (plico 459, provincia di Cosenza), la New Game S.r.l. (plico 358, provincia di Bergamo) e la D.I. Fasci Antonio (plico 857, provincia di Udine) hanno comunicato la rinuncia all'assegnazione della concessione e che le altre società e ditte individuali, non avendo richiesto, entro la scadenza dei termini stabiliti dalla normativa e dai provvedimenti sopraindicati, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo, sono decadute, ai sensi e per gli effetti della citata disciplina vigente in materia, dall'assegnazione delle concessioni stesse;

Considerato, altresì, che si ritiene opportuno procedere, nei limiti previsti dal piano di distribuzione territoriale approvato con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti eventualmente collocati nelle graduatorie provinciali di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, nelle posizioni progressivamente più favorevoli;

Visti gli atti istruttori e le note con le quali è stato comunicato a ciascuna delle predette società e ditte individuali, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, per espressa rinuncia ovvero per non aver richiesto l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, entro la scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo e dall'art. 1, ultimo periodo, del decreto direttoriale 11 luglio 2001, termini prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, e indicati nei provvedimenti di assegnazione delle concessioni:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	216	Gestione Giochi Sale Srl	Grottammare
Avellino	632	Dream Srl	Avellino
Benevento	755	RTI Omnia Trans Srl – SGAI Srl	Benevento
Bergamo	210	Costruzioni Begnini Spa	Curno
Bergamo	358	New Game Srl	Bottanuco
Cagliari	344	Good Lucky Srl	Cagliari
Cagliari	1077	Oceano Sas	Cagliari
Cagliari	38	A.F.A.	Cagliari
Cagliari	739	Saci	Carbonia
Caltanissetta	1051	Primal Srl	Caltanissetta
Caserta	757	RTI Non Solo Cinema – SGAI Srl	Caserta
Chieti	14	Belgioco Srl	Vasto
Cosenza	459	G.S.G. Srl	Rende
Cosenza	388	Esmepa	Amantea
Genova	312	Le Bistrot Bingo Srl	Genova
La Spezia	495	Imm.re Tivegna Srl	Sarzana
Latina	1039	International Game System Srl	Latina
Latina	280	Bingo Sport Srl	Terracina
Lucca	655	B.C.L. Srl	Lucca
Modena	1143	General Quality Service Srl	Finale Emilia
Modena	1132	General Qualità Service Srl	Campogalliano
Napoli	758	RTI Europlay sas – SGAI Srl	Pozzuoli
Napoli	1001	Palavittoria Betting Srl	Marigliano
Napoli	369	Magic Bingo Srl	Licola
Oristano	869	Lanucara Italo	Oristano
Parma	1211	Bintegral Srl	Parma
Perugia	969	Haccaset Srl	Città di Castello
Piacenza	806	Fapa Srl	Castelvetro Piacentino
Pisa	466	Istituto Finanziario Sviluppo Immobiliare Spa	Pisa
Pisa	337	Diver Point Srl	Pisa
Pisa	626	Mercato Srl	Cascina
Prato	471	Mokambo Srl	Prato
Roma	811	Cinebingo Spa	Roma
Roma	308	Traiano Srl	Fiumicino
Roma	746	Santa Lucia 2000	Roma
Roma	776	D.I. Jin Xiaoyun	Anzio
Roma	560	Paros Srl	Roma
Roma	718	Blue Invest	Roma
Roma	561	Paros	Roma
Roma	1197	Giomax Srl	Roma
Roma	1141	Faer Srl	Pomezia
Roma	195	Bingo International Service Srl	Roma
Roma	159	Going Srl	Ciampino

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Salerno	1033	Rti SIAT di De Luca e C. Sns – Risi & Partners Sas – Gran Garage Srl	Salerno
Sassari	1120	Rti Amerigo Srl	Alghero
Siena	285	Las Vegas Srl	Chianciano Terme
Taranto	11	Bingomania di Ranaldo Carmela	Vinosa
Teramo	428	Blu 90 Srl	Tortoreto
Terni	887	S. Imm. It Srl	Terni
Treviso	123	Spazio Ten	Susegana
Udine	857	D.I. Fasci Antonio	Codroipo
Varese	737	Internet Job World	Gavirate

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente più favorevoli:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	170	Bingo Com Srl	Ascoli Piceno
Avellino	1255	Giomax Srl	Ariano Irpino
Benevento	751	Bingo Srl	Benevento
Bergamo	1	Immobiliare Regina Srl	Bergamo
Bergamo	212	Costruzioni Begnini Spa	Romano di Lombardia
Cagliari	405	Supermercati G. F.	Capoterra
Cosenza	1086	Sogesa Srl	Corigliano Calabro
Genova	93	Bingo Srl	Lavagna
La Spezia	760	Fenelli Alessandro	La Spezia
Modena	1090	Coop. Tempo Libero Bingoo	Modena
Modena	400	Tecno Giochi Srl	Sassuolo
Parma	548	Il Quadrifoglio	Parma
Perugia	1013	Linea Bingo	Bastia
Piacenza	132	Bingo Piacenza di Biso Elisarita	Piacenza
Prato	105	Fineschi Antonio	Prato
Roma	1210	Bintegral Srl	Roma
Roma	1274	Universal Bingo	Roma
Roma	924	Playnet Srl	Roma
Roma	385	Domus Bingo Srl	Roma
Roma	190	Sermarini Mario	Civitavecchia
Roma	652	Lidomatic Srl	Roma
Salerno	446	G. & G. Srl	Battipaglia
Sassari	838	Italiano Bingo Srl	Sassari
Teramo	878	L'Oasi del Bingo Snc	Tortoreto
Terni	299	Play Center Srl	Terni
Treviso	670	Gregory Srl	Villorba
Udine	331	Publifan Srl	Udine

3. I soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

Al fine di accelerare, nell'interesse generale, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001, nel caso in cui i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 non provvedono a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, rinnovata e idonea cauzione provvisoria di € 5.165,00, saranno ritenuti rinunciatari all'assegnazione della concessione e con provvedimento formale ne sarà dichiarata la decadenza dall'assegnazione.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 13 settembre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A09169

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 giugno 2004.

Criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definiti, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose;

Considerata l'urgenza di provvedere alla definizione dei predetti criteri, pur in assenza del parere della Consulta territoriale, non ancora costituita;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Film d'essai

1. La qualifica di film d'essai è attribuita, su parere della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, a film italiani e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressioni sperimentali.

2. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita per le ipotesi previste dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ovvero in altra rilevazione statistica effettuata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.

4. Il riconoscimento automatico, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, opera per i film inseriti nelle selezioni ufficiali dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Taormina, Torino, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, Cèsar, Nastri d'Argento, Globi d'Oro.

Art. 2.

Riconoscimento dei film d'essai

1. La commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede al riconoscimento dei film d'essai su proposta del direttore generale per il cinema ovvero su istanza dell'impresa di produzione o di distribuzione del film, nonché delle associazioni nazionali o enti di promozione della cultura cinematografica.

2. L'impresa interessata presenta la domanda contestualmente o successivamente alla richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film. La commis-

sione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto anche di un'eventuale partecipazione dell'opera a festival o manifestazioni internazionali non competitive.

3. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della commissione possono procedere alla visione del film, ovvero dichiarare di aver già visionato l'opera anche privatamente.

Art. 3.

Riconoscimento di sala d'essai e di sala della comunità ecclesiale o religiosa

1. La Direzione generale per il cinema provvede al riconoscimento della sala d'essai su istanza del titolare. Il relativo provvedimento ha validità biennale. L'istanza, presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente al biennio di riferimento, è corredata da una dichiarazione attestante l'impegno, per il medesimo periodo, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Il riconoscimento ha validità dal 1º gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno del biennio.

3. La Direzione generale per il cinema provvede al riconoscimento delle sale delle comunità ecclesiali o religiose su domanda del titolare, e con le stesse modalità di cui al comma 1. L'istanza è corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti all'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

4. Il riconoscimento di sala d'essai o di sala delle comunità ecclesiali o religiose è attribuito automaticamente, dopo il primo biennio, senza necessità di apposita istanza, nel caso in cui l'interessato abbia presentato richiesta di attribuzione del premio di cui all'art. 4. Detto riconoscimento automatico vale per il periodo di riferimento dell'istanza di premio, salvo revoca su richiesta dell'interessato ovvero a seguito di provvedimento dell'amministrazione per mancata effettuazione della programmazione richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento.

Art. 4.

Premio alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose

1. I titolari di sale riconosciute d'essai o delle comunità ecclesiali o religiose, presentano istanza per la concessione del premio di cui all'art. 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Sono condizioni di ammissibilità dell'istanza di premio:

a) avere svolto la programmazione alle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai;

b) aver svolto, nell'anno solare cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena, di sala delle comunità ecclesiali o religiose e di sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di 10.000 abitanti;

c) aver programmato film d'essai per almeno il 30 per cento nelle giornate di sabato e domenica della programmazione d'essai;

d) nel caso di sala delle comunità ecclesiali o religiose, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film di produzione italiana o di Paesi dell'Unione europea, di cui all'art. 2, comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

3. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione di cui al comma 2, lettera *b)*, per non più di trenta giornate di programmazione, ne è consentito il recupero nell'anno successivo, purché in tale anno sia comunque rispettata la quota di programmazione richiesta per l'attribuzione del premio.

Art. 5.

Domande di premio

1. La domanda, redatta in duplice copia, deve:

a) essere presentata direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio. Il termine è perentorio;

b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico;

c) indicare il numero di codice fiscale e il domicilio fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta lo svolgimento dell'attività di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato territorialmente competente, indicando il numero di iscrizione, ovvero, per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'attività di programmazione svolta nell'anno per il quale si richiede il premio, indicante, in particolare:

1) il nome della sala cinematografica;

2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;

3) l'elenco di tutti i film proiettati con l'indicazione del titolo, del giorno e del mese di programmazione, nonché, per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, della classificazione assegnata dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale;

4) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film d'essai ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell'anno;

c) attestazione comunale o certificazione sulla base dei dati Istat di riferimento relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale si riferisce la domanda di premio;

d) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica.

3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali o religiose è, altresì, allegata la relativa autocertificazione del titolare circa la conformità della programmazione alle indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

4. Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, il direttore generale per il cinema provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio e ne dà comunicazione agli interessati, entro i successivi quindici giorni, indicando, in caso di concessione del premio, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria per procedere alla liquidazione.

Art. 6.

Criteri di definizione del premio

1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali o religiose, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:

a) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai, ed un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi;

b) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale o di film d'essai prodotti in Paesi dell'Unione europea;

c) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di film d'essai in lingua straniera originale o di documentari;

d) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale, pari al 5 per cento oltre la quota prevista per legge, e fino ad un massimo di sessanta punti;

e) quaranta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti;

f) venti punti alla sala ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti;

g) fino a un massimo di trenta punti per le iniziative collaterali svolte dall'esercente, e opportunamente documentate, a sostegno della programmazione d'essai, tenendo conto di: stampa e divulgazione di riviste e materiale informativo; attività per le scuole; serate-evento con autori e attori dei film programmati; attività promozionali e di sostegno del cinema d'essai; programmazione d'essai nel periodo estivo.

2. I punteggi di cui alle lettere *a)* e *b)* sono raddoppiati qualora la percentuale di film di interesse culturale o di film d'essai di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea programmati raggiunga o superi il 50% sul totale delle giornate di programmazione annue, il 40% per le sale operanti in comuni fino a 40.000 abitanti.

3. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 244

04A09050

DECRETO 10 giugno 2004.

Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definite, con riferimento alle imprese di esercizio, le modalità tecniche di erogazione dei contributi, nonché i costi massimi ammissibili dei relativi investimenti;

Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono definiti, con riferimento alle industrie tecniche cinematografiche, i costi

massimi ammissibili dei relativi investimenti, per i quali sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

ADOTTA
il seguente decreto:

CAPO I
ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono disciplinate nel presente decreto le modalità di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come «Ministero», per sostenere:

a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale.

2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalità, misure e condizioni fissate nel presente decreto:

a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;

b) contributi in conto capitale.

3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Art. 2.
Misura del contributo in conto interessi

1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'art. 3, è concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento dell'investimento.

2. Il contributo in conto interessi è concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria. Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia superiore al tasso di riferimento fissato dal Ministro per le attività produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la suddetta misura del 25 per cento va rapportata al medesimo tasso di riferimento.

3. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a carico del beneficiario di cui al comma 2 è ridotta al 5 per cento per:

a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti;

c) interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, per le monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 è concessa a condizione che l'impresa di esercizio, cui è destinato il contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una programmazione di film riconosciuti di nazionalità italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento degli spettacoli per le multisale.

5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria a tasso variabile, il tasso è quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non può essere superiore al tasso di riferimento di cui al comma 2.

6. Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento.

Art. 3.
Parametri quantitativi

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:

a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a centocinquanta posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento-

cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 1.550.000 euro;

b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non più in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 930.000 euro;

c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, l'importo è pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base è incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;

d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo è pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 675.000 euro.

2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non può superare la metà dei costi medesimi così incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento, alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purché destinata come prima utilizzazione a sala o multisala cinematografica.

3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.

4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.

5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.

6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma. Entro gli importi indicati, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi possono essere concessi in relazione ad un importo di spesa non inferiore a 200.000 euro per i contratti di mutuo ed a 100.000 euro per i contratti di locazione finanziaria.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o di locazione finanziaria. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.

2. Alla domanda sono allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;

c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;

d) atto d'obbligo di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 5.

Procedimento

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, il direttore generale per il cinema provvede alla concessione del contributo sugli interessi, ovvero comunica all'interessato, con provvedimento motivato, il rigetto della istanza.

3. Ove si renda necessario, il direttore generale, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. All'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è trasmesso la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Il contributo è versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.

3. Il contributo è corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e per la riattivazione delle sale, sono concessi, in alternativa al contributo in conto interessi, contributi in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, purché non inferiori a 13.000 euro e non superiori a 130.000 euro. Il suddetto limite di 130.000 euro è elevato a 250.000 euro per multisale a due schermi, a 350.000 euro per multisale a tre schermi, a 420.000 euro per multisale a quattro schermi, a 450.000 euro per multisale a cinque o più schermi.

2. Entro cinque anni dall'assegnazione, possono essere presentate nuove domande di contributi in conto capitale fino all'impegno dell'intero massimale di costo ammissibile.

3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1. In caso di acquisto di soli beni mobili non ricompresi nel piano degli interventi, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di acquisto dei beni mobili. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*;

b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi.

4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi dalla Direzione generale per il cinema all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, perché provveda all'erogazione dei contributi, dopo le verifiche tecnico-amministrative di competenza.

5. Per le spese destinate ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativi al primo acquisto di misuratori fiscali, casse automatiche ed impianti ad essi connessi, è concesso un contributo straordinario in conto capitale pari al 60% dei costi sostenuti, per un costo massimo per beneficiario pari a 10.000 euro. Il beneficio è concesso alle imprese di esercizio che, ai fini dell'installazione degli apparecchi, abbiano ottemperato ai termini fissati dal provvedimento n. 2003/89764 adottato dall'Agenzia delle entrate in data 9 giugno 2003.

6. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime disposizioni previste all'art. 5.

Art. 8.

Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, è ammissibile il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. A tal fine, il contributo in conto capitale è commisurato ai limiti di spesa per le diverse fattispecie indicati all'art. 7, ed il contributo in conto interessi è commisurato alla spesa eccedente.

Art. 9.

Modalità tecniche di controllo e revoca dei contributi

1. La Direzione generale per il cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del direttore generale per il cinema è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:

a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 4 o di relativa documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 3;

b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 4;

c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. È ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.

3. Il beneficiario decade dal contributo nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile. Qualora la destinazione d'uso sia mutata entro cinque anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione delle somme già percepite, aumentate degli interessi legali.

4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.

Art. 10.

Disposizioni di attuazione

1. Per ciascun esercizio finanziario, può essere disposta l'erogazione di contributi in conto interessi ed in conto capitale per un ammontare complessivamente non superiore alla quota destinata all'esercizio cinematografico fissata con il decreto di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come integrata dai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi della normativa previgente. Le domande per le quali le disponibilità finanziarie annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorità per l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.

2. Ai fini della presentazione delle relative istanze, i termini di cui agli articoli 4 e 7 sono sospesi per il periodo intercorrente tra il 6 febbraio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi deliberati nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore del presente decreto possono chiedere di essere ammessi all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'art. 2, comma 6, del presente decreto, previa documentata rinegoziazione del contratto di mutuo che ne proroghi la scadenza originaria. Le relative istanze devono essere presentate alla Direzione generale per il cinema entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto corredate dalla copia autenticata dell'accordo di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto finanziario.

CAPO II

INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE

Art. 11.

Oggetto

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per industria tecnica cinematografica si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

Art. 12.

Domande per la concessione dei benefici

1. Per la concessione dei benefici previsti all'art. 11, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale per il cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ai fini della ricevibilità, le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione di iscrizione alla camera di commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attività, ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 13, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 13.

Ammissibilità ai benefici

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) esercizio dell'attività di impresa da almeno tre anni;

b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;

c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;

d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

Art. 14.

Determinazione dei benefici

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento può raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed è concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:

a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a cinque milioni di euro;

b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a 2.500.000 euro.

3. Il finanziamento è concesso anche per l'acquisto di beni strumentali che abbiano le seguenti caratteristiche tecniche:

a) tecnologie di montaggio in cui gli effetti speciali visivi e il restauro di tipo informatico permettano una risoluzione all'interno del singolo fotogramma di almeno 1920 × 1080 pixel, compreso lo storage dei dati;

b) tecnologie di riprese, comprese le ottiche, con tecnica cinematografica e in alta definizione digitale in standard HDTV;

c) tecnologie sonore di tipo informatico digitale che permettano una gestione contemporanea di almeno 24 piste sonore;

d) tecnologie relative allo sviluppo e stampa cinematografico ed all'incisione su pellicola (film recorder) ed al trasferimento da pellicola a supporto magnetico (film scanner) aventi una risoluzione di almeno 1920 × 1080 pixel;

e) tecnologie relative alla stampa di master DVD di materiale cinematografico.

4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento è quello indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. I benefici sono revocati e le somme già erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 245

04A09052

DECRETO 27 agosto 2004.

Determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede l'attribuzione, a valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che siano stati effettivamente programmati nelle sale cinematografiche;

Visto l'art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è fissato l'ammontare dei premi di qualità;

Visto l'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio tra i soggetti elencati nel medesimo comma;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

ADOTTA
il seguente decreto:

Articolo unico

Ammontare dei premi di qualità e quote percentuali di ripartizione

1. Ogni anno, il direttore generale per il cinema rilascia, previo parere della giuria di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, attestati di qualità a non più di quattordici lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

2. L'istanza per il rilascio dell'attestato di qualità è presentata dall'impresa di produzione, che dev'essere iscritta negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione del film.

3. Ai lungometraggi ai quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1 e che siano effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, secondo le rilevazioni effettuate dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), è attribuito un premio di qualità, il cui ammontare, per l'esercizio finanziario 2004, è pari a duecentocinquantamila euro.

4. Il premio di cui al comma 3 è così ripartito: 71 per cento all'impresa di produzione; 10 per cento al regista; 3 per cento all'autore del soggetto; 7 per cento all'autore della sceneggiatura; 2 per cento all'autore del commento musicale; 3 per cento all'autore della fotografia cinematografica; 2 per cento all'autore della scenografia; 2 per cento all'autore del montaggio.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 agosto 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registo n. 5, foglio n. 246

04A09051

DECRETO 3 settembre 2004.

Libero ingresso in alcune sedi espositive statali di Roma, in occasione della manifestazione «Notte Bianca».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 9112 del 14 maggio 2004 con la quale il Gabinetto del Ministro ha reso noto che il comune di Roma ha proposto la riedizione dell'iniziativa «Notte bianca», che avrà luogo nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2004;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 28 luglio 2004 ha espresso parere favorevole alla riedizione dell'iniziativa in argomento;

Considerata la proposta di consentire l'apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle ore 20 del 18 settembre alle ore 8 del 19 settembre 2004 di alcune sedi espositive romane incluse nel progetto nazionale «Notte Bianca» predisposto dall'Amministrazione e ad essa sotteso;

Visto l'accordo sottoscritto l'11 agosto 2004 dall'Amministrazione e le organizzazioni sindacali per la realizzazione del progetto in argomento;

Considerato l'obiettivo primario di conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte in occasione della manifestazione in argomento;

Decreta:

In occasione della seconda edizione della manifestazione «Notte Bianca», che avrà luogo a Roma nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2004, è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali di seguito individuate, dalle ore 20 del 18 settembre alle ore 8 del 19 settembre 2004:

Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

Castel Sant'Angelo;

Galleria Borghese;

Galleria Spada;

Palazzo Poli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 settembre 2004

Il direttore generale: SERIO

04A09062

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H) punto 4, che prevede che, ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F), punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia con il quale lo stesso ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato proveniente esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti al rispettivo Albo, o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Chardonnay, Sauvignon, Pinot B, Pinot N, Moscato B, Malvasia B, Fiano, Verdeca, Bianco d'Alessano, Bombino B, Bombino N, Trebbiano.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09048

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2004.

Approvazione della fusione per incorporazione di Toro Assicurazioni S.p.a., in Torino, in Ronda S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2301).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

in particolare l'art. 76 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Toro Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Mazzini n. 53, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento Isvap in data 22 giugno 2004 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, rilasciata a Ronda S.p.a., con sede in Milano, via Montefeltro n. 6/A;

Vista l'istanza congiunta in data 6 luglio 2004 con la quale le due società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Toro Assicurazioni S.p.a., in Ronda S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le delibere assunte rispettivamente in data 23 e 26 aprile 2004 dalle assemblee straordinarie dei soci di Toro Assicurazioni S.p.a. e di Ronda S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità e le nuove norme statutarie dell'impresa incorporante;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari rispettivamente nel Registro delle imprese di Torino in data 17 maggio 2004 e di Milano in data 29 aprile 2004;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e all'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta dell'8 settembre 2004;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la fusione per incorporazione di Toro Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, in Ronda S.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Ronda S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli 1, 2 e 3, l'introduzione dell'art. 4 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi e la modifica dell'art. 5 rinumerato in art. 6:

art. 1 (Denominazione) Cambio della denominazione sociale in Toro Assicurazioni S.p.a.;

art. 2 (Sede) Trasferimento della sede sociale da Milano, via Montefeltro, 6/A, a Torino, via Mazzini n. 53;

art. 3 (Oggetto) Ampliamento dell'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita;

art. 4 (Gestione della società) Divisione della gestione della società in gestione danni e vita;

art. 6 (Capitale) Attribuzione del capitale sociale alle due gestioni, in parti uguali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A09061

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 agosto 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, nel testo da ultimo emanato con decreto rettorale n. 272 del 13 marzo 2003;

Vista la delibera del senato accademico allargato del 30 giugno 2004, che ha approvato modifiche al testo di due articoli del predetto Statuto, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi collegiali delle strutture interessate alle modifiche;

Vista la nota del M.I.U.R. prot. 2316 di data 26 luglio 2004, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare;

Visto l'art. 63, comma 8, del vigente Statuto dell'Università;

Decreta:

1. I seguenti articoli dello statuto di autonomia dell'Università vengono così modificati:

Art. 34.

Centri di servizio

Comma terzo, lettera *b)*:

«*b)* il consiglio direttivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, nonché di una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti designati con le modalità previste dai regolamenti.»

Art. 35.

Azienda agraria universitaria

Comma primo:

«1. L'azienda agraria universitaria «Antonio Servadei» è struttura di sperimentazione dell'Università e strumento della didattica, della ricerca e della innovazione tecnologica delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria.».

Comma quinto:

«5. La delegazione amministrativa è l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'azienda. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio d'amministrazione. La delegazione è composta da:

a) il presidente;

b) il direttore, con funzioni anche di segretario verbalizzante;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'azienda;

d) il preside della facoltà di agraria;

e) il preside della facoltà di medicina veterinaria;

f) due membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno;

g) due docenti della facoltà di agraria e un docente della facoltà di medicina veterinaria scelti dal consiglio d'amministrazione fra una rosa rispettivamente di quattro e due nominativi, indicati dai relativi consigli di facoltà;

h) un rappresentante dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli Venezia-Giulia;

i) un rappresentante delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli regionali;

l) un rappresentante dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta dalla presidenza dell'Unioncamere regionale.

I componenti della delegazione di cui alle lettere *c)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* durano in carica tre anni accademici.

I componenti della delegazione di cui alla lettera *f)* durano in carica due anni accademici.

I componenti della delegazione di cui alle lettere *h)*, *i)* e *l)* sono convocati esclusivamente per discutere degli argomenti riguardanti le attività del Centro di ricerca ed innovazione tecnologica in agricoltura.

La loro mancata designazione non invalida le sedute della delegazione.».

2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del presente decreto.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Udine, 18 agosto 2004

Il rettore: HONSELL

04A09089

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 settembre 2004

Dollaro USA	1,2236
Yen giapponese	134,91
Corona danese	7,4370
Lira Sterlina	0,68010
Corona svedese	9,0915
Franco svizzero	1,5417
Corona islandese	87,66
Corona norvegese	8,3495
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57730
Corona ceca	31,649
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6613
Lira maltese	0,4276
Zloty polacco	4,3980
Leu romeno	41100
Tallero sloveno	239,9100
Corona slovacca	40,075
Lira turca	1839000
Dollaro australiano	1,7545
Dollaro canadese	1,5816
Dollaro di Hong Kong	9,5437
Dollaro neozelandese	1,8614
Dollaro di Singapore	2,0788
Won sudcoreano	1401,08
Rand sudafricano	8,0192

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09202

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tersacin»

Estratto decreto A.I.C. n. 259 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TERSACIN, nella forma e confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Zeus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via dei Castelli Romani, 22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 01597401205.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035229018 (in base 10), 11M3BU (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 8,00.

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Products Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Norfloxacina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 55 mg; croscarmellosa sodica 19 mg; silice colloidale 6 mg; amido pregelatinizzato 5 mg; magnesio stearato 4 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4 mg; olio di ricino idrogenato 2 mg; talco 1,9 mg; titanio biossido 1,9 mg; acido metacrilico-metile metacrilato copolimero 0,6 mg; polietilenglicole 6000 0,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: la Norfloxacina è un agente battericida/chemioterapico ad ampio spettro indicato per il trattenimento delle infezioni delle vie urinarie superiori o inferiori, complicate o non complicate, di natura acuta o cronica (inclusa la pielonefrite) provocate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla norfloxacina.

Deve essere verificata (se possibile) la sensibilità al trattamento dell'organismo scatenante l'infezione, sebbene la terapia possa essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035158, relativo al farmaco «Uticina» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09014

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina Benedetti»

Estratto decreto n. 260 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NORFLOXACINA BENEDETTI, nella forma e confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse, alle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo de' Bacchettoni n. 3, c.a.p. 51100, codice fiscale n. 00761810506.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035661014 (in base 10), 12096Q (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: 8,00 euro;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Norfloxacina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 55 mg; croscarmellose sodica 19 mg; silice colloidale 6 mg; amido pregelatinizzato 5 mg; magnesio stearato 4 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4 mg; olio di ricino idrogenato 2 mg; talco 1,9 mg; titanio biossido 1,9 mg; acido metacrilico-metile metacrilato copolimero (1:2) 0,6 mg; polietilenglicole 6000 0,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: la Norfloxacina è un agente battericida/chemioterapico ad ampio spettro indicato per il trattamento delle infezioni urinarie superiori o inferiori, complicate o non complicate, di natura acuta o cronica (inclusa la pielonefrite) provocate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla norfloxacina.

Deve essere verificata (se possibile) la sensibilità al trattamento dell'organismo scatenante l'infezione, sebbene la terapia possa essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035196, relativo al farmaco «Renoxacin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09013

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina»

Estratto decreto G n. 262 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: TICLOPIDINA, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: O.P. Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Torino, 51, c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale 11807680159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 035825013\G (in base 10), 1259CP (in base 32);

classe: «A - Nota 9»;

prezzo: € 5,40;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - via Campobello 15, Pomezia, Roma.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 73 mg; povinilpirrolidone k30 15 mg; amido di mais 20 mg; magnesio stearato 6 mg; idrossipropilmetilcellulosa 3,15 mg; titanio biossido 1,25 mg; glicole polietilenico 6000 0,6 mg; silice precipitata 1 mg; lattosio anidro 65 mg.

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a

quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 035123, relativo al farmaco «Fluxidin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09008

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide FG»

Estratto decreto n. 263 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUNISOLIDE FG, nella forma e confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6 - c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 035737016 (in base 10), 122MFS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: 29,00 euro;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (tutte).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: Flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035150, relativo al farmaco «Givair» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09010

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina Finmedical»

Estratto decreto n. 264 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MESALAZINA FINMEDICAL, nella forma e confezione: «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo Dè Bacchettoni, 1/A, c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale n. 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 035509013 (in base 10), 11VNSP (in base 32);

forma farmaceutica: gel rettale;

classe: «A»;

prezzo: € 19,00;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15.

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: mesalazina 500 mg;

eccipienti: glicerina 1500 mg; trietanolammina 5 mg; carbossipolimetilene 100 mg; metile P-Idrossibenzoato 5 mg; Propile p-idrossibenzoato 1,5 mg; acqua depurata 2888,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale. Trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive.

Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033081, relativo al farmaco Mesaflor e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09015

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chiaro»

Estratto decreto A.I.C. n. 314 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CHIARO, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 15, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale 01689550158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 035319019 (in base 10), 11PV7C (in base 32);

classe: «A - Nota 9»;

prezzo: € 5,40;

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 73 mg; povidone k30 15 mg; amido di mais 20 mg; magnesio stearato 6 mg; ipromellosa 3,15 mg; titanio diossido 1,25 mg; glicole polietilenico 6000 0,6 mg; silice precipitata 1 mg; lattosio anidro 65 mg.

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi

ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace.

La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extra-corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Speciali avvertenze e precauzioni d'impiego» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 035123, relativo al farmaco «Fluxidin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09006

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enteraproct»

Estratto decreto A.I.C. n. 318 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENTERAPROCT, nelle forme e confezioni: «500 mg compresse rivestite» 50 compresse, «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule rettali, «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule rettali, «10% gel rettale» 20 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6, c.a.p. 20136, Italia, codice fiscale 03481280968;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 637/1993:

confezione: «500 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 035358011 (in base 10), 11R19V (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 22,00;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: acido 5-aminosalicilico (mesalazina) 500 mg;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido, talco, povidone, copolimero tipo B dell'acido metacrilico, titanio biossido, citrato di trietile, polisorbato 80, ferro ossido giallo (E 172), ferro ossido rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule rettali;

A.I.C. n. 035358035 (in base 10), 11R1BM (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 28,00;

forma farmaceutica: sospensione rettale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: acido 5-aminosalicilico (mesalazina) 2 g;

eccipienti: gomma xantana, disodio edetato biidrato, sodio benzoato, potassio metabisolfito, potassio acetato, carbossipolimetilene, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule rettali;

A.I.C. n. 035358047 (in base 10), 11R1BZ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 43,00;

forma farmaceutica: sospensione rettale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: acido 5-aminosalicilico (mesalazina) 4 g;

eccipienti: gomma xantana, disodio edetato biidrato, sodio benzoato, potassio metabisolfito, potassio acetato, carbossipolimetilene, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «10% gel rettale» 20 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035358050 (in base 10), 11R1C2 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 19,00;

forma farmaceutica: gel rettale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: acido 5-aminosalicilico (mesalazina) 500 mg;

eccipienti: glicerina, trietanolammina, carbossipolimetilene, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

compresse rivestite: colite ulcerosa e morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive.

sospensione rettale: colite ulcerosa nella localizzazione a livello retto-sigmoideo; trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033081, relativo al farmaco «Mesaflor» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09007

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Estratto decreto n. 322 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: METOPROLOLO, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse e «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nocera Umbra n. 75, c.a.p. 00181, codice fiscale n. 07287621002.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035817016\G (in base 10), 1251KS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: 4,03 euro.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte); Acraf S.p.a. stabilimento sito in Ancona - Italia, via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Metoprololo tartrato 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 49,75 mg; amido di mais 25 mg; magnesio stereato 3,75 mg; silice colloidale 9,5 mg; idrossipropilcellulosa 2 mg; calcio monofosfato 25 mg; crospovidone 10 mg; cellulosa microcristallina 25 mg.

Confezione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 035817028\G (in base 10), 1251L4 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: 7,01 euro;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Allphamed Pharbil Arzneimittel GMBH stabilimento sito in Bielefeld - Germania, Reichenbergerstrasse, 43 (tutte); Allphamed Pharbil Arzneimittel GMBH stabilimento sito in Gottingen (Germania), Hildebrandstrasse 12 (tutte); Acraf S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte); Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barbelen (Germania), Otto-Von-Guericke-Alle-1 (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: Eudragitt RS PO 80 mg; lattosio monoidrato 66 mg; magnesio stearato 35 mg; amido di mais 20 mg; silice colloidale 2 mg;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa 4,4 mg; Macrogol 4000 1,1 mg; talco 0,6 mg; biossido di titanio (E171) 0,9 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa: sia in monoterapia che associato ad altri farmaci antipertensivi, preferibilmente saluretici e/o un vasodilatatore periferico.

Angina pectoris: profilassi a lungo termine delle crisi anginose. Per troncare le crisi anginose, si continuerà come sempre ad usare la trinitroglicerina. Infarto miocardico conclamato o sospetto. Turbe cardiache funzionali. Trattamento profilattico dell'emicrania.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 032019, relativo al farmaco Metoprololo e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto decreto G n. 319 del 21 giugno 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico: DICLOFENAC, rilasciata alla società Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Aquileia, 35, c.a.p. 20092, Italia, codice fiscale 13179250157, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (codice A.I.C. 033062023\G) viene autorizzata la confezione «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse (codice A.I.C. 033062050\G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 CPR;

A.I.C. n. 033062050\G (in base 10), 0ZJZ52 (in base 32);

classe: «A - Nota 66»;

prezzo: € 6,68;

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: quattro anni della data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15 (produzione, confezionamento e controllo); Mipharm S.p.a. stabilimento sito in Milano-Italia, via B. Quaranta, 12 (produzione, confezionamento e controllo eccetto pirogeni e tossicità anormale).

Composizione:ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 60 mg; cellulosa microcristallina 6,5 mg; amido 34 mg; lattosio monoidrato 68,5 mg; dietilftalato 1,1 mg; titanio biossido 1,3 mg; magnesio stearato 2 mg; polivinilpirrolidone 4 mg; cellulosa acetoftalato 4,6 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali:

artrite reumatoide e spondilite anchilosante;

artrosi;

reumatismi non articolari.

Stati dolorosi da flogosi di origine non reumetica o a seguito di un trauma.

Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 033062023\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A09009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 321 del 21 giugno 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico: ACICLOVIR, rilasciata alla società JET Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli n. 8 c.a.p. 56127, codice fiscale n. 01650760505, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «800 mg compresse» 25 compresse (codice A.I.C. n. 033045028\G) viene autorizzata la confezione: «800 mg compresse» 35 compresse (codice A.I.C. n. 033045055\G).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 033045055\G (in base 10), 0ZJGKZ (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A»;

prezzo: euro 39,00.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo, via Dante Alighieri n. 71 (produzione completa (esclusi i controlli qualità)); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo, via L. Ariosto n. 15/17 (controllo qualità).

Composizione: una compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: Aciclovir 800 mg;

eccipienti: lattosio 260 mg; cellulosa microcristallina 86 mg; amido di mais 26 mg; povidone 20 mg; magnesio stearato 8 mg.

Indicazioni terapeutiche: l'Aciclovir è indicato: per il trattamento delle infezioni da *Herpes simplex* della pelle e delle mucose, compreso l'*Herpes genitalis* primario e recidivante. Per la soppressione delle

recidive da *Herpes simplex* nei pazienti immunocompetenti. Per la profilassi delle infezioni da *Herpes simplex* nei pazienti immunocompromessi. Per il trattamento della varicella e dell'*Herpes zoster*.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 033045028\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A09011

Comunicato di rettifica relativo al decreto 24 giugno 2004, recante: Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Oki» a base di ketoprofene, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2004, dove è scritto:

«"160 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 028511158/N (in base 10);

classe "A" nota 66;»,

leggasi:

«"160 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 028511158/N (in base 10);

classe "A"».

04A09044

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilobloc»

Estratto provvedimento UPC/II n. 1576 del 3 settembre 2004

Specialità medicinale: PILOBLOC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034346015/M - collirio soluzione 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 034346027/M - collirio soluzione 60 contenitori monodose da 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Santen OY.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0128/001/W003.

Tipo di modifica: riduzione del periodo di validità.

Modifica apportata: riduzione del periodo di validità da 3 anni a 18 mesi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofast»

Estratto di variazione A.I.C./UPC n. 2595 del 3 settembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società The Boots Company P.L.C., con sede in Thane Road, 1, Nottingham, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: NUROFAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 035460017/M - 2 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460029/M - 4 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460031/M - 6 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460043/M - 8 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460056/M - 10 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460068/M - 12 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460070/M - 16 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460082/M - 20 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460094/M - 24 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460106/M - 30 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460118/M - 40 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg;

A.I.C. n. 035460120/M - 48 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg,

è ora trasferita alla società Boots Healthcare S.p.a., con sede in via Tarantelli, 31/15 - 20076 Mozzate Como, C.F. n. 06325010152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09072

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 982 del 13 maggio 2004, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auradol».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2004,

dove è scritto:

«2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 7,76 euro.

6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 23,30 euro»,

leggasi:

«2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 7,77 euro.

6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 23,31 euro».

04A09069

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 997 del 24 giugno 2004, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rilamig».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 175 del 28 luglio 2004,

dove è scritto:

«2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 7,76 euro.

6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 23,30 euro»,

leggasi:

«2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 7,77 euro.

6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Prezzo ex factory IVA esclusa 23,31 euro».

04A09070

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 986 del 13 maggio 2004, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ivor».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 169 del 21 luglio 2004,

dove è scritto:

«11XR8Y (in base 32)»,

leggasi:

«11XRBY (in base 32)»;

dove è scritto:

«25.000 U.I./0,2 ml 10 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577093/M (in base 10), 11XR85 (in base 32)»,

leggasi:

«25.000 U.I./0,2 ml 2 siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 035577093/M (in base 10), 11XR85 (in base 32)».

04A09071

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2004, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2003	Agosto	121,1	2,5	5,0
	Settembre	121,4	2,5	5,2
	Ottobre	121,5	2,4	5,0
	Novembre	121,8	2,4	5,1
	Dicembre	121,8	2,3	5,0
	Media	*120,8*		
2004	Gennaio	122,0	2,0	4,7
	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6

04A09105

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Noicattaro

La giunta della regione Puglia con atto n. 1352 del 31 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del comune di Noicattaro (Bari).

04A09087

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bitetto

La giunta della regione Puglia con atto n. 1348 del 31 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Bitetto di cui alle delibere di C.C. n. 24/00, n. 4/2001 e n. 43/2003.

04A09088

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401218/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.